

AOSTA FACTOR S.p.A.

Statuto Sociale

TITOLO I: Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Art. 1

È costituita la Società per Azioni denominata:

“AOSTA FACTOR S.p.A.”

La Società fa parte del Gruppo Finanziario “FINAOSTA” (il “Gruppo”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo “FINAOSTA S.p.A.”, in base alle disposizioni dell’art. 109, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario). In tale qualità è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo. I componenti degli Organi societari forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Art. 2

La Società ha sede legale e Direzione Generale in Aosta.

Possono essere istituite altrove, soppresse e trasferite succursali, sedi secondarie e sedi operative. Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3

La durata della Società è fissata alla data del 31 (trentuno) dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei soci.

Ai soci non è riconosciuto il diritto di recedere dalla società in caso di deliberazione di proroga del termine di durata della medesima.

Art. 4

La Società ha per oggetto esclusivo l’esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma (compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio di garanzie, l’attività di acquisto, cessione, sia pro solvendo che pro soluto, nonché ogni operazione diretta a consentire l’incasso, lo smobilizzo e la gestione di crediti di terzi) ai sensi delle disposizioni vigenti. La Società può inoltre svolgere ogni altra attività connessa e strumentale rispetto all’attività principale, ai sensi delle disposizioni vigenti e può assumere partecipazioni in coerenza con l’oggetto sociale e le strategie gestionali. Tali partecipazioni non possono essere acquisite oltre il margine disponibile per investimenti in immobili e partecipazioni ed ogni singola partecipazione non può eccedere il limite di concentrazione ed il limite complessivo stabiliti dalla normativa di vigilanza regolamentare emessa dalla Banca d’Italia.

TITOLO II: Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 14.993.000,00 (quattordicimilioninovecentonovantatremila), diviso in 29.000 (ventinovemila) azioni da Euro 517 (cinquecentodiciassette) cadauna.

La società può emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari

Art. 6

Le azioni possono essere liberamente trasferite tra i Soci.

Il trasferimento di azioni a soggetti diversi da quelli previsti nel precedente comma può aver luogo solo dopo che le azioni siano state offerte in prelazione ai soci e questi abbiano rifiutato di acquistarle.

La prelazione si ha per rifiutata dai Soci che non abbiano dichiarato di acquistare, con lettera raccomandata, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta contenente l'indicazione delle azioni trasferende e del relativo prezzo.

La medesima procedura dovrà essere eseguita in caso di cessione dei diritti di opzione derivanti al Socio in sede di aumento del capitale.

Art. 7

Le azioni sono nominative e indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il Socio non può costituire sulle azioni vincoli, privilegi o comunque diritti di terzi.

I Soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non hanno diritto di recesso.

Art. 8

Con deliberazione dell'Assemblea e osservate le disposizioni di Legge, la Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili; il trasferimento di queste ultime sarà attuato come quello previsto per le azioni.

La Società può inoltre ricorrere al finanziamento, sia fruttifero che infruttifero, presso i soci entro i limiti della normativa vigente.

TITOLO III: Organi Sociali

Art. 9

Sono Organi della Società:

- c) L'Assemblea dei soci;
- d) Il Consiglio di Amministrazione;
- e) Il Collegio Sindacale;
- f) la Società di Revisione.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV: Assemblee

Art. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti i Soci.

Art. 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede legale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni in presenza delle condizioni previste dall'art. 2364 c.c. su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Le Assemblee saranno convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla vigente normativa.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, la convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disposta mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci Effettivi.

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto che siano iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, che abbiano nello steso termine depositato le loro azioni presso la sede sociale o depositato e vincolato le azioni presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. In quest'ultimo caso, il Socio deve far pervenire alla Società idonea certificazione attestante il regolare deposito vincolato.

Ogni Socio che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile.

Art. 13

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.16 del presente Statuto; in caso di assenza o di impedimento anche da parte di chi dovrebbe sostituire il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, per dirigere e regolare la discussione, lo svolgimento delle votazioni ed accertarne i risultati, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione funge da segretario dell'Assemblea; in caso di sua assenza o di un suo impedimento, l'Assemblea stessa procede alla nomina del suo segretario, con voto a maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 14

Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le maggioranze previste dalla Legge.

Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è richiesta la maggioranza qualificata del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

La nomina alle cariche sociali viene fatta a maggioranza relativa dei voti e, a parità di voti, risulta eletto l'anziano per età.

TITOLO V: Amministrazione

Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, anche non azionisti, designati dall'Assemblea ed aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in

materia di equilibrio tra generi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e da altre disposizioni applicabili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvedono a sostituirli col voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione e l'approvazione del Collegio Sindacale. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio stesso, i quali restano in carica fino all'esaurimento del loro mandato consiliare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente del Consiglio stesso unicamente nei casi di assenza o di impedimento di quello; ove sia assente o sia impedito anche il Vice Presidente, le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dall'Amministratore anziano per età. Il Consiglio può nominare un segretario anche all'infuori dei Soci.

In caso di impedimento di quest'ultimo il Consiglio procederà alla sua nomina di volta in volta.

Art. 17

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Suo Presidente o da chi ne fa le veci mediante raccomandata o telex o telefax spediti a ciascuno dei suoi componenti ed a ciascun sindaco, ai loro rispettivi domicili, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione, con indicazione nell'avviso di convocazione degli argomenti da trattare; nei casi di urgenza, la detta convocazione può essere inviata ai destinatari suddetti mediante telegramma o telex o telefax (ovvero mediante mezzi equivalenti) spediti almeno un giorno libero prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca di norma il Consiglio stesso almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Qualora sia assente o impedito il segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo. Il Presidente della riunione può invitare dipendenti della società o consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.16.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni che riguardano la nomina e la revoca del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi di voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che ne determina attribuzioni e poteri.

Art. 19

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da verbali che, redatti su apposito libro, sono firmati dal Presidente della riunione e dal suo Segretario e, occorrendo, dal Collegio Sindacale.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede alla attuazione delle direttive impartite, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, dalla Capogruppo per l'esecuzione delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione cura inoltre l'attuazione degli indirizzi strategici, delle politiche di governo dei rischi e si attiene alle leggi ed alle altre disposizioni applicabili ivi comprese le disposizioni di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore Delegato, attribuendo al medesimo deleghe di gestione.

L'Amministratore Delegato potrà ricevere deleghe di poteri di natura operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria, fermi i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione oltre che ad un singolo consigliere, al Presidente e al Direttore Generale, nel rispetto della normativa vigente.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

TITOLO VI: Rappresentanza – Firma Sociale - Compensi

Art. 21

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito delle attribuzioni delegate, al Direttore Generale, che, nel predetto ambito, potrà rilasciare procure ad negotia; e (ii) all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

In caso di assenza o impedimento o di cessazione dalla carica, il Presidente, nella firma e nella rappresentanza legale, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale.

Art. 22

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene deliberato dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. Solo all'Amministratore Delegato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile.

È fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

La carica di Vice Presidente non darà, in ogni caso, titolo a compensi aggiuntivi.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove la loro costituzione sia prevista dalla legge, non può essere riconosciuta in misura complessiva superiore al

30 percento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e deve comunque essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

TITOLO VII: Collegio Sindacale

Art. 23

L'Assemblea ordinaria nomina ogni tre esercizi tre Sindaci Effettivi e due supplenti e designa il presidente del Collegio. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I membri del Collegio Sindacale sono scelti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi e devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ferme le disposizioni di legge, se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più sindaci della società, subentrano i supplenti **più anziani di età**. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili e deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri Organi e collaborando con essi, nonché ferme le altre sue competenze previste dalla normativa applicabile:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'intermediario e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Le osservazioni, le proposte e l'attività di verifica del Collegio Sindacale sono adeguatamente documentate e conservate.

Il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza, eventualmente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui si dota la società per prevenire i reati rilevanti ai fini del suddetto decreto legislativo.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Collegio Sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi aziendali e delle funzioni appartenenti al sistema dei controlli interni. Può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

Il Collegio Sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario; l'Organo con funzione di controllo informa tempestivamente le Autorità di vigilanza degli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità della gestione o violazione delle norme che disciplinano l'attività della società.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di controllo gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

Titolo VIII: Direzione

Art. 24

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il trattamento economico annuo, i poteri e la durata in carica.

La direzione degli affari sociali è affidata dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il quale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea; in particolare ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Titolo IX: Bilancio e utili

Art. 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio in conformità alle disposizioni di Legge e delle altre disposizioni applicabili.

Art. 26

Gli utili netti di esercizio, dopo prelevata una quota non inferiore al 5% da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra gli Azionisti, salvo che l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione o di propria iniziativa, deliberi la formazione o l'incremento di riserve straordinarie o di altre riserve.

TITOLO X: Revisione Legale dei conti

Art. 27

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico prevista dalla normativa applicabile.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO XI: Scioglimento e liquidazione

Art. 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, questa vien posta in stato di liquidazione e l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Disciplina generale

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

